



Direzione Regionale del Molise

**Prot. DP IS n. 151 del 24.02.2021**

**Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Molise e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – O.D.V. delegazione di Isernia**

L'anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di febbraio:

- l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Molise, con sede in Campobasso, via Scatolone, C.F. e P.I. 06363391001, in persona di Domenico Riccio, Direttore Provinciale di Isernia, giusta delega del Direttore Regionale del Molise prot. n. 1494 del 09 febbraio 2021, di seguito “**Agenzia**”;

e

- l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo - O.D.V. delegazione di Isernia con sede in Isernia, C.F. e P.I. 90022120944, in persona di Paolo Vespone, Presidente, legale rappresentante pro tempore, di seguito “**Associazione**”,

**premesse che:**

– L’Agenzia, Direzione Provinciale di Isernia – Ufficio Territoriale di Isernia ha necessità di gestire tramite un presidio fisso l’ingresso del pubblico nel Front Office della propria sede, nel periodo di emergenza epidemiologica Covid – 19 per circa due mesi complessivi (uno + uno);

– Il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, stipulato il 24 luglio 2020 tra Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, al punto 4 prevede, tra l’altro, che “...*Le amministrazioni... possono anche ricorrere, nei limiti delle risorse a legislazione vigente, a convenzioni stipulate con associazioni di volontariato*”;

– il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, all’art. 2, riconosce “*il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo*”

*settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;*

– in particolare l’art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che *“le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (e fino a che non esistente a quelli regionali), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;*

– l’Associazione, a seguito di indagine informale espletata dall’Agenzia con associazioni di volontariato residenti nella provincia di Isernia, è stata l’unica ad offrire il proprio servizio;

### **convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Art. 1 - Oggetto della convenzione.**

L’Agenzia affida all’Associazione il servizio di gestione dell’ingresso del pubblico nei Front Office dell’Ufficio Territoriale di Isernia, sito in Via Venezia n. 64, nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19.

In applicazione della presente convenzione, l’Associazione svolgerà per conto dell’Agenzia, attività di contingentamento degli accessi, di gestione degli assembramenti e di presidio dell’utilizzo degli strumenti per la misurazione della temperatura corporea presso gli immobili che ospitano le strutture dell’Agenzia della Molise.

In particolare, i volontari dell’Associazione verificheranno che gli utenti accedano ai locali dell’Agenzia, sottoponendosi alla misurazione della temperatura corporea attraverso l’utilizzo dei termo-scanner ivi predisposti. Qualora la temperatura rilevata superasse i 37,5° C, l’addetto avrà cura di

invitare la persona sottoposta a rilevazione della temperatura a non accedere ai locali dell'Agenzia e, in caso di resistenza, avvertire immediatamente il Direttore dell'Ufficio.

Il servizio deve essere svolto quotidianamente con orario 08.30/13.00, salvo diversa disposizione e/o direttiva interna dell'Agenzia, seguendo le linee guida per l'affluenza negli Uffici Pubblici, ovvero assicurando un'adeguata informazione al pubblico sulle misure di prevenzione; il rispetto delle dovute norme comportamentali e di distanziamento sociale, sull'utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree prima dell'accesso nell'Ufficio Pubblico.

Eventuali riduzioni di orario disposte dall'Agenzia non comporteranno modifiche al rimborso spese giornaliero di cui al successivo art. 3.

## **Art. 2 - Adempimenti dell'Associazione.**

L'Associazione di Volontariato garantisce il regolare svolgimento delle attività sopra elencate con l'esclusivo impegno personale dei propri Volontari coinvolti.

L'Associazione si impegna, altresì, a realizzare il servizio secondo le modalità previste dalla presente Convenzione. In particolare, l'Associazione si impegna affinché le attività concordate siano rese con continuità per tutto il periodo convenuto, obbligandosi, inoltre, a dare immediata comunicazione al Direttore Provinciale delle interruzioni delle stesse attività conseguenti a gravi ed eccezionali motivi, quali ad esempio l'impiego per calamità naturali da parte della Protezione Civile Regionale.

L'Associazione si impegna a fornire all'Agenzia l'elenco delle persone che si alterneranno nel servizio.

Tali operatori dovranno rispettare i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e le attività dovranno essere svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche.

L'Associazione garantisce che i Volontari coinvolti nelle attività oggetto della convenzione siano in possesso dei requisiti soggettivi sottoelencati e delle cognizioni tecnico-pratiche necessarie allo svolgimento delle attività da erogare.

In particolare, di ogni Volontario garantisce:

- a. la maggiore età;
- b. il godimento dei diritti civili e politici;
- c. non avere subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d. la capacità di potersi validamente obbligare;
- e. l'idoneità fisica.

L'Associazione, nell'ambito delle attività oggetto della convenzione, mette a disposizione le attrezzature di sua proprietà.

### **Art. 3 - Rimborso delle spese**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Agenzia provvede al pagamento di un importo giornaliero di € 25,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72), da accreditare mensilmente sul conto corrente IBAN: IT64V0306909606100000135434, BIC/SWIFT: BCITITMM, in essere presso la Banca INTESA SANPAOLO S.P.A. intestato a questa Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo - O.D.V. delegazione di Isernia a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Associazione, tra cui:

- La copertura assicurativa, di cui all'art. 18 del D.Lgs 117/2017;
- L'acquisto dei dispositivi di protezione individuali, mascherine e guanti, così come indicato nel D.P.C.M. 26/04/2020 e successive integrazioni;
- La sanificazione dell'uniforme;
- Il rimborso ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati a questo servizio.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Agenzia in tempo utile, al fine di consentire il regolare rimborso delle spese.

L'Associazione dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'Agenzia provvederà, previa verifica del rispetto degli impegni assunti col presente atto, alla liquidazione della somma predetta, bimestralmente, mediante accredito sul C/C dedicato, dichiarato dall'Associazione, dietro presentazione degli appositi rendiconti delle spese sostenute ed alla verifica di tutti gli adempimenti di legge previsti.

### **Art. 4 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dal 01/03/2021 al 31/03/2021, con possibilità di rinnovo, tramite conferma scritta, fino al 30/04/2021. La

convenzione potrà essere ulteriormente rinnovata, sempre previa espressa conferma scritta tra le parti e salvo il permanere di tutti i presupposti legati all'emergenza epidemiologica Covid-19 e previa verifica della disponibilità economica. Non è consentito il tacito rinnovo.

L'Agenzia, inoltre, può risolvere la presente convenzione, in qualsiasi momento, tramite semplice comunicazione scritta, nel caso il servizio non sia ritenuto più necessario.

#### **Art. 5 - Obblighi dell'Associazione.**

L'Associazione è tenuta all'osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentali, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il periodo contrattuale.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento di servizio o per cause ad esso connesse derivassero all'Agenzia, a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Associazione. L'Associazione esibisce, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, apposita Polizza Assicurativa, specifica per la responsabilità civile (RCO) e verso terzi (RCT), per la copertura di rischi, infortuni e malattie dei volontari e dei dipendenti correlati allo svolgimento dell'attività e con validità non inferiore alla durata del progetto.

Copie delle Polizze vengono allegate al presente documento.

L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione risponde inoltre in proprio per eventuali incidenti o danni procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione. L'Agenzia è esonerata da ogni responsabilità conseguente. Resta a completo ed esclusivo carico dell'Associazione qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti Agenzia. I relativi costi, nella quota parte relativa al servizio, sono a carico dell'Amministrazione con la quale viene stipulata la Convenzione e sono compresi tra le spese rendicontabili citate, mentre la stipulazione debitamente mostrata, rimane a carico dell'associazione contraente.

#### **Art. 6 - Recesso**

L'Agenzia avrà la facoltà di recedere immediatamente dalla convenzione mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso l'associazione ceda a terzi l'esecuzione dell'attività o subappalti parte di essa.

L'Agenzia si riserva, inoltre, di esercitare la facoltà di recesso unilaterale qualora durante il periodo di vigenza della convenzione vengano meno le condizioni che hanno indotto ad affidare il servizio, ivi incluso un aggravamento della situazione sanitaria emergenziale in atto.

I rimborsi previsti a seguito dell'esercizio di recesso si intendono corrisposti a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell'impresa, senza che questi possa richiedere altro compenso o indennizzo per qualsiasi somma o chiedere revisione del rimborso stesso.

La risoluzione della convenzione fa sorgere a favore dell'Agenzia il diritto di affidare il servizio ad altra ditta/associazione oltre all'applicazione delle penali previste dal presente articolo.

#### **Art. 7 - Foro competente**

La definizione delle controversie che dovessero insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria, non risolte direttamente, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è deferita al Foro di Isernia.

#### **Art. 8 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e ai sensi del comma 5, art. 82, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

#### **Art. 9 - Tutela dei dati personali**

Le Parti danno atto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente affidamento verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione della convenzione, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla convenzione tramite il sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

esclusivamente in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione implica un trattamento di dati personali in specie riferibili a dati anagrafici, fiscali, economici e giudiziari dei titolari e referenti dell'Associazione.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a trattare i dati personali relativi alla presente convenzione secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Letto, confermato e sottoscritto, per accettazione delle Parti

Isernia, 24/02/2021

L'Agenzia delle Entrate

Domenico Riccio

Firmato

L'Associazione di volontariato

Paolo Vespone

Firmato